



Regolamento

per la partecipazione alle spese per cure ortodontiche

Richiamati i disposti:

- Il Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12 dicembre 1989.
- La Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987

il Comune di Stabio, alle condizioni che seguono, adotta dal 1. settembre 1990 il principio della partecipazione comunale alle spese per le cure ortodontiche dei ragazzi domiciliati nel Comune, nell'ambito del servizio dentario scolastico.

Art. 1 – Beneficiari

Possono beneficiare del sussidiamento alle cure ortodontiche tutti gli allievi bisognosi di cure speciali, domiciliati a Stabio, che frequentano le scuole dell'obbligo pubbliche o private fino ai 15 anni compiuti.

Art. 2 – Prestazioni sussidiate

Hanno diritto alla cura sussidiata gli allievi che presentano anomalie gravi notificate dal medico scolastico sul libretto di controllo, quali:

- morso incrociato anteriore (uno o più denti);
- tutti i casi di progenie;
- morso forzato provocato da denti permanenti;
- grave non occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
- grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non occlusione);
- morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
- overjet di almeno 7 mm;
- anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino;
- grave affollamento nella fronte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui;
- ritenzione di un (1) incisivo o di un (1) canino.



Tutte le anomalie riscontrate durante la visita annuale di controllo nell'ambito del servizio dentario scolastico, dovranno essere notificate al Municipio tramite un modulo speciale ottenibile presso la Cancelleria.

Rientrano nella spesa sussidiata gli apparecchi prescritti per le cure.

Art. 3 – Preventivo/piano di cura

Accertato il principio del diritto al contributo comunale, l'allievo viene sottoposto alla visita dell'ortodontista autorizzato all'esercizio della professione nel Cantone e riconosciuto dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO).

Questi allestisce un preventivo applicando la tariffa concordata dalla SSO (Società Svizzera di Odontostomatologia) con l'INSAI e l'AI che sottopone, con il piano di cura indicante la durata approssimativa, ai genitori o ai rappresentanti legali per l'accettazione.

Il preventivo di spesa ed il piano di cura sono definitivamente accettati con l'approvazione del medico di fiducia del Municipio (di regola il medico dentista scolastico).

È data facoltà al Municipio di provvedere al controllo del preventivo, facendo capo ad un medico di fiducia.

Le cure possono essere praticate da ogni medico dentista titolare del diploma federale.

Art. 4 – Prestazioni/limiti di reddito/partecipazione ai costi

Hanno diritto al rimborso delle spese di diagnosi e di cura, le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo:

sino a	Fr. 19.999 di reddito imp.	100% della spesa
sino a	Fr. 29.999 di reddito imp.	90% della spesa
sino a	Fr. 39.999 di reddito imp.	70% della spesa
sino a	Fr. 49.999 di reddito imp.	40% della spesa

Il periodo di tassazione determinante sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico dal Municipio.

Art. 5 - Diritto

Hanno diritto alle prestazioni gli allievi che si sottopongono regolarmente alle visite di controllo, alle sedute di profilassi e che presentano una buona igiene orale.

Nei casi di ripetute assenze o di trascuratezza segnalati dall'ortodontista, il diritto al contributo sarà sospeso.

Il diritto nasce per la prima volta con l'inizio dell'anno scolastico 1990/91. Per le cure in corso saranno ammesse le prestazioni eseguite dopo il 1. settembre 1990.

Art. 6 – Versamento prestazioni

Di regola il contributo comunale viene versato a cura conclusa alla famiglia dell'allievo.

In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di un contributo intermedio calcolato sulla base dell'acconto richiesto dall'ortodontista e tenuto conto dell'importanza del preventivo di spesa.



In tutti i casi la domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Art. 7 - Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente regolamento, applicate dal Municipio, entrano in vigore retroattivamente al 1. settembre 1990, previa ratifica da parte dell'Autorità cantonale. Contro le decisioni del Municipio è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco II Segretario

Giordano Bobbià Agostino Bernardi

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio nella seduta del 6 dicembre 1990.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Il Segretario

Marco Rossi Agostino Bernardi

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con ris. del 21 maggio 1991.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

Il Consigliere di Stato Il Segretario

Avv. Alex Pedrazzini Avv. Giampiero Gianella